

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 67 in data 11.09.2018.

OGGETTO: Piano triennale delle assunzioni triennio 2018/2020, modifica dotazione organica. Direttive al Responsabile del servizio Amministrativo.

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sofia Murgia

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Emanuele Cera

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 08.11.2018 al 23.11.2018.

San Nicolò d'Arcidano, 08.11.2018

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 67 del 11.09.2018	OGGETTO: : Piano triennale delle assunzioni triennio 2018/2020 modifica dotazione organica. Direttive al Responsabile del servizio Amministrativo.
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre, con inizio alle ore 16.30 in San Nicolò D'Arcidano presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Cera Emanuele	X	
Dore Anna Maria	X	
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

LA GIUNTA

Visti:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale l'obbligo di assumere determinazioni organizzative e in merito alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche l'obbligo di provvedere periodicamente e comunque a scadenza triennale;
- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 91 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'articolo 39, 1° e 2° comma, della legge 27.12.1997, n°449, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dei quali: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n° 482";
- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 il quale stabilisce che "Gli Organi di Revisione Contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno

di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del Sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

Richiamati:

- l’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, il quale dispone che “*I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni, possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza*”;
- l’art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita “*Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti*”;
- l’art. 53, comma 7, del D.Lgs 165/2006 secondo il quale “*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza*”;

Dato atto che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l’adeguatezza in relazione agli obiettivi dell’ente;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza dell’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della elaborazione del servizio finanziario dalla quale risulta che la spesa presunta per lavoro flessibile riferita all’anno 2017 rispetta il tetto della spesa complessiva sostenuta dall’ente nell’anno 2009;

Vista la propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.01.2018 con cui al fine di garantire l’espletamento dei servizi trasferiti dai Comuni in capo all’Unione, veniva programmata l’assunzione della forza lavoro sottoriportata messa a disposizione da altri Comuni appartenenti all’Unione stessa, attraverso gli strumenti previsti dall’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001:

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categ. D) del Comune di Terralba, per n. 12 ore settimanali da effettuare fuori dall’orario di lavoro, in giornate e orari da concordare, le cui modalità di svolgimento verranno concordate tra amministrazione e personale autorizzato;
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D) del Comune di San Nicolò d’Arcidano, per n. 12 ore settimanali da effettuare fuori dall’orario di lavoro, in giornate e orari da concordare, le cui modalità di svolgimento verranno concordate tra amministrazione e personale autorizzato;
- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D) del Comune di San Nicolò d’Arcidano, per n. 12 ore settimanali da effettuare fuori dall’orario di lavoro, in giornate e orari da concordare, le cui modalità di svolgimento verranno concordate tra amministrazione e personale autorizzato;
- n. 1 , Istruttore Direttivo Socio Assistenziale, Cat. D) del Comune di Marrubiu, per n. 6 ore settimanali a comando;

- N. 3 collaboratori Cat. C: n. 1 del Comune di San Nicolò d’Arcidano, nell’Area Finanziaria per n. 12 ore settimanali; n. 1 del Comune di San Nicolò d’Arcidano, nell’Area Amministrativa per n. 6 ore settimanali; n. 1 del Comune di San Nicolò d’Arcidano, nell’Area Amministrativa per n. 6 ore settimanali;
- n. 1 Istruttore Cat. C del Comune di Arborea, nell’Area Tecnica per n.12 ore settimanali; ciascuno da effettuare fuori dall’orario di lavoro, in giornate e orari da concordare, le cui modalità di svolgimento verranno concordate tra amministrazione e personale autorizzato.

Appurato che ai sensi delle disposizioni sopra citate le spese di personale connesse con il presente atto di programmazione non incidono sui tetti di spesa di personale disposti dalla normativa vigente in quanto:

- per quel che attiene alle spese per l’assunzione del personale stagionale di polizia locale sono disposte solo una volta acquisita la certificazione, da parte degli enti beneficiari delle relative prestazioni, della relativa capacità di spesa;
- per quanto attiene l’assunzione del personale a tempo determinato da assegnare al servizio sociale le relative spese sono poste a carico, in termini di spesa di personale e rispetto del tetto di spesa, dell’ente che ne richiede le prestazioni nella misura del 50%;
- per quanto attiene la restante quota del 50% le correlate spese, in termini di capacità di spesa di personale, sono considerate neutre giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 64/11 del 02/12/2016, n. 47373 del 02/12/2015 e alla deliberazione della Giunta Regionale 49/6 del 17/12/2012 nelle quali è detto che i trasferimenti disposti a favore delle unioni di comuni sono specificamente destinati anche alla copertura delle spese di personale connesse con i servizi gestiti in forma associata;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 14 del 11.05.2017 si prendeva atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposto con diritto alla pensione anticipata con decorrenza 01.07.2017 dipendente S. L. Cat. C. Agente di Polizia Municipale posizione economica C 4.

Vista la propria deliberazione n. 13 del 14 marzo 2018 con cui veniva programmato il fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, con la previsione di assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale a tempo pieno indeterminato Cat. C .

Vista la nota del Comandante del Corpo di polizia locale che evidenzia la necessità di modificare il posto di Agente di Polizia Locale a tempo pieno indeterminato in n. 2 posti di Agente di Polizia Locale Part Time 18 ore a tempo indeterminato, al fine di garantire una maggiore presenza nel territorio da parte della Polizia Locale consentendo una maggiore flessibilità nel redigere gli ordini di servizio e le sostituzioni in caso di assenza di altro personale.

Ritenuto opportuno per esigenze di servizio trasformare il posto cat. C tempo pieno e indeterminato in n. 2 cat. C part time 18 ore a tempo indeterminato.

Tenuto conto che l’Unione dei Comuni del Terralbese:

- non presenta condizioni di soprannumero di personale;
- non presenta condizioni di eccedenza di personale
- dispone del piano per le azioni positive;
- rispetta le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- rispetta quanto prescritto dall’articolo 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009 sull’adozione del piano delle performance;
- rispetta le prescrizioni prescritte dall’articolo 27, comma 2 lett.c del D.L. 66/2014 in materia di obbligo di certificazione dei crediti;
- non è soggetto alle disposizioni e regole sul pareggio di bilancio;

Ritenuto dover dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo per i conseguenti adempimenti gestionali.

Ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di delibera del Revisore dell'Unione dei Comuni del Terralbese, dott.ssa Maria Carla Manca;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario per la regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di modificare la dotazione organica vigente, approvata con propria deliberazione n. 24 del 21.07.2008, trasformando per esigenze di servizio il posto di n. 1 Agente di Polizia Locale tempo pieno in n. 2 Agente di Polizia Locale part – time 18 ore.

Di approvare, ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997, richiamando quanto esposto in premessa, il programma di fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2018-2019-2020, stabilendo quanto appresso:

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2018

Assunzione a tempo indeterminato, a seguito di n. 1 cessazione avvenuta nell'anno precedente, di n. 2 cat. C part time 18 ore Istruttori di vigilanza – Agenti di Polizia in osservanza con le norme vigenti.

Procedere con assunzioni ricorrendo alle diverse tipologie di lavoro tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, etc., mediante attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni (comma 557, articolo unico della L. 30.12.2004, n. 311).

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2019

Procedere con assunzioni a tempo indeterminato a seguito di cessazioni avvenute nell'anno precedente, ricorrere alle diverse tipologie di lavoro tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, etc., mediante attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni (comma 557, articolo unico della L. 30.12.2004, n. 311).

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2020

Procedere con assunzioni a tempo indeterminato a seguito di cessazioni avvenute nell'anno precedente, ricorrere alle diverse tipologie di lavoro tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, etc., mediante attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni (comma 557, articolo unico della L. 30.12.2004, n. 311).